

SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, appone il *Visto* di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147/bis, comma 1, del Decreto Legislativo 267/2000 e s.m.i. e ne attesta la copertura finanziaria.

Castelvetrano, li 08/06/2022

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
(F.to. Dott. Andrea Antonino Di Como)

PUBBLICAZIONE

Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all'Albo Pretorio dal _____ al _____ e così per giorni 15 consecutivi.

Registro pubblicazioni n° _____

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

Copia conforme all'originale
Castelvetrano, li _____



COMUNE DI CASTELVETRANO

Libero Consorzio Comunale di Trapani

IX Direzione

Programmazione Finanziaria, Risorse Umane, Gestione delle Risorse e Patrimonio
U.O. *Relazioni Sindacali, Contratti Collettivi e Individuali, gestione giuridica, amministrativa, previdenziale e contabile del Personale*

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 114 DEL 08/06/2022.

OGGETTO: Liquidazione Indennità sostitutiva di mancato preavviso e ferie non godute per risoluzione contratto di lavoro per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività di lavoro non dipendente da causa di servizio (ex art. 2 della legge n. 335/1995 e s.m.i.).

TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI:

1. SINDACO sindaco@comune.castelvetrano.tp.it
2. ALBO PRETORIO messi@comune.castelvetrano.tp.it
3. UFFICIO PUBBLICAZIONI ufficiopubblicazioni@comune.castelvetrano.tp.it
4. UFFICIO PERSONALE ufficiopersonale@comune.castelvetrano.tp.it
5. DIREZIONE XI poliziamunicipale@comune.castelvetrano.tp.it
6. DIPENDENTE _____
7. UFFICIO PENSIONI ufficiopensioni@comune.castelvetrano.tp.it

Il responsabile del procedimento:

(F.to. Rag. Graziella Lorenzo)

Assunto impegno	n° 368 e 370 del 08/06/2022
Sull'intervento	n° _____
Capitolo P.E.G.	n° 1320.0 – 1330.0 -1540.2
Fondo Risultante	€ _____
Imp. Precedenti	€ _____
Impegno Attuale	€ 13.488,48
Disponibilità Residua	€ _____

Il Responsabile
(F.to. Mariella Manzo)

Il Responsabile del Procedimento

Ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90, dell'art. 5 della L.R. 10/91, del regolamento comunale di organizzazione e delle norme per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità, propone l'adozione della seguente determinazione, di cui attesta la regolarità e correttezza del procedimento svolto per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, la insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi;

PREMESSO CHE:

- xlx dipendente **Omissis**, con contratto a tempo indeterminato, in servizio presso questa Amministrazione, categoria giuridica *B* posizione economica *B/2*, con nota dell'1 febbraio 2022, assunta al prot. gen. di questo Ente al numero **4250** dell'1 febbraio 2022, ha chiesto di essere sottoposto a visita medica collegiale per motivi di salute al fine di verificare la propria idoneità lavorativa e conseguire il beneficio della pensione di inabilità ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 12 della Legge 8 agosto 1995, n. 335 e s.m.i.;
- questo Ente con nota prot n. **4532** del **02 febbraio 2022** ha inoltrato alla competente Commissione Medica di Verifica presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze – sede di Palermo (*di seguito denominata CMI*), la documentazione finalizzata all'accertamento dell'idoneità;
- la suddetta Commissione Medica di Vigilanza, con nota pec assunta al prot. gen. di questo Ente al n. **20160** del **17/05/2022** ha trasmesso l'estratto del verbale modello BL/G n. **24895** datato **16/05/2022** (*depositato agli atti d'ufficio*) comunicando l'esito della visita cui il dipendente è stato sottoposto, il cui giudizio medico legale recita:
 1. **«NON IDONEO permanentemente in modo assoluto al servizio come dipendente di Amministrazione Pubblica (ex art. 55-octies del D. Lgs. n° 165/2001) e a proficuo lavoro»;**
 2. **«NON INABILE. Non sussiste assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa ex art. 2, c. 12, L. 335/95»;**
- con Determinazione dirigenziale n° 101 del 30/05/2022 si procedeva alla pressa d'atto dell'esito della visita medica e si procedeva alla risoluzione del rapporto di lavoro per inabilità a far data dall'**1/06/2022**;
-

VERIFICATA la competenza della C. M. V. all'accertamento delle condizioni di idoneità al servizio come previsto dagli art. 3, c. 3, lettera d) e dall'art. 6 c. 5 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 12 febbraio 2004;

VISTI:

- l'art. 7 della L n° 379/1955 secondo cui *«conseguire il diritto alla pensione diretta all'iscritto che, a partire dalla data da cui ha effetto la presente legge, in poi, sia cessato o cessi dal servizio a) dopo almeno quindici anni di servizio utile, in età non inferiore a 60 anni o per il raggiungimento dell'eventuale più basso limite di età stabilito dal regolamento organico oppure per inabilità assoluta e permanente comprovata con visita medica collegiale da richiedersi nel termine perentorio di un anno dalla cessazione»;*
- l'art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995 secondo cui *«per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche (...) cessati dal servizio per infermità non dipendenti da causa di servizio per le quali gli interessati si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, la pensione è calcolata in misura pari a quella che sarebbe spettata all'atto del compimento dei limiti di età previsti per il collocamento a riposo. (...) ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di cui al presente comma è richiesto il possesso dei requisiti di contribuzione previsti per il conseguimento della pensione di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222»;*
- l'art. 36 del CCNL Comparto Funzioni Locali 21/05/2018 secondo cui *«2. l'ente, dandone preventiva comunicazione all'interessato o su iniziativa di quest'ultimo, procede all'accertamento delle sue condizioni di salute, per il tramite dell'organo medico competente ai sensi delle vigenti disposizioni, al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità psico-fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro (...). 5. Ove non sia possibile applicare il comma 4, oppure nel caso in cui il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'ente, con le procedure di cui al DPR n. 171/2011, può risolvere il rapporto di lavoro, previa comunicazione all'interessato, entro 30 giorni dal ricevimento del verbale di accertamento medico, corrispondendo, se dovuta, l'indennità di preavviso»;*

VISTO l'art. 12 del CCNL 09/05/2006, che al comma 1 detta *«In tutti i casi in cui il contratto prevede la risoluzione del rapporto con preavviso o con corresponsione dell'indennità sostitutiva dello stesso i relativi termini sono fissati come segue:*

..... omissis

- comma 1) 4 mesi per i dipendenti con anzianità di servizio oltre 10 anni;

- comma 9) disciplina le modalità di calcolo dell'indennità sostitutiva del preavviso»;

ACCERTATO, inoltre che il dipendente deve ancora fruire di n. 56 giorni di ferie maturate e non godute, come da prospetto agli atti di questo Ufficio;

DATO ATTO che il D.L. 06/07/2012, convertito nella L. 07/08/2012 n. 135, all'art. 5, comma 8 dispone che la mancata fruizione delle ferie dei pubblici dipendenti, alla cessazione del rapporto di lavoro non può dar luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutive, con disapplicazione delle disposizioni normative e contrattuali più favorevoli;

VISTI tuttavia i pareri n. 40033 dell'08/10/2012 del Dipartimento della Funzione Pubblica e l'orientamento espresso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato con il parere prot. 94806 del 09/11/2012, nel quale in conclusione si ritiene *«assentibile l'esclusione dall'ambito di applicazione della disposizione in oggetto indicata delle situazioni in cui il rapporto di lavoro si conclude in modo anomalo e non prevedibile (decesso, dispensa per inidoneità permanente e assoluta)(.....)»;*

RICHIAMATA inoltre la sentenza della Corte Costituzionale n. **95/2016**, la quale afferma la costituzionalità della norma richiamata nel limite della non compromissione del godimento delle ferie a causa della malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore;

CHE tale orientamento è ribadito dalla dichiarazione congiunta n. 1 al CCNL Funzioni Locali – Triennio 2016/2018 sottoscritto il 21/5/2018;

VISTA la tabella (ALLEGATO "A") agli atti d'ufficio, nella quale si riepilogano i conteggi per il calcolo delle competenze relative all'indennità sostitutiva del preavviso e per le ferie non godute;

CONSIDERATO che con Provvedimenti Dirigenziali n° 47 del 09/03/2022, n° 78 del 16/04/2022, n.91 del 06/05/2022 e n° 108 dell'08/06/2022 al dipendente devono essere decurtati giorni 114 al 50% e giorni 6 al 100%, così come sancito dall'art. 36 lett. b) del CCNL 2016/2018;

CHE, pertanto, si può procedere alla liquidazione dell'indennità sostitutiva di preavviso ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 comma 9 del CCNL 09/05/2006 e secondo quanto stabilito dall'art. 2122 del codice civile, pari a n. 4 **mesi** in quanto dipendente a tempo indeterminato, quantificata in **€. 6.971,32**, computando le seguenti voci:

- La retribuzione di cui all'art. 10 comma 2 lett. c) del citato CCNL9/5/2006;
- L'ANF, ove spettante;

- Il rateo della 13[^] maturato, in conformità alla disciplina dell'art. 5 del medesimo CCNL;
- L'indennità di comparto, di cui all'art. 33 del CCNL22/1/2004;
- Le altre voci retributive utili al TFR, di cui all'art. 49 del CCNL 14/9/2000;

CHE, ai sensi dell'art. 28 comma 11 del CCNL 21/05/2018 *«Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative»*, pertanto in base alle circolari applicative emanate in relazione all'art. 5, comma 8, del D.L. 95 convertito nella legge 135 del 2012 (*MEF-Dip. Ragioneria Generale Stato prot. 77389 del 14/09/2012 e prot. 94806 del 9/11/2012 - Dip. Funzione Pubblica prot. 32937 del 6/08/2012 e prot. 40033 dell'8/10/2012*), all'atto della cessazione del servizio le ferie non fruite sono monetizzabili **solo nei casi in cui l'impossibilità di fruire delle ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente come nelle ipotesi di decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta, congedo obbligatorio per maternità o paternità**», quantificata in **€. 3.012,41**;

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato redatto seguendo la relativa scheda di cui all'allegato *«A»* del Piano di Auditing *2022/2024* approvato con delibera di G. M. n° **10** del **01/02/2022**;

ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, secondo quanto previsto dall'art 147/bis del D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000, così come modificato dall'art. 3 del D.L. n 174/2012 e s.m.i.;

VISTO:

- l'art. 7 della legge n. 379/1955;
- l'art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995;
- l'art. 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222;
- il D.P.R. n. 171/2011;
- la circolare INPDAP n. 57 del 24 ottobre 1997 recante modalità applicative delle disposizioni contenute all'art. 2, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, concernente l'attribuzione della pensione di inabilità ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche iscritti a forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria secondo cui *«Ricevuto l'esito degli accertamenti sanitari attestante lo stato di inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa, l'amministrazione di appartenenza deve provvedere con effetto immediato alla risoluzione del rapporto di lavoro e, contemporaneamente, deve inoltrare tutta la documentazione, necessaria per la determinazione del trattamento di quiescenza per inabilità, alla sede provinciale Inpdap che liquiderà la pensione con procedura di urgenza e priorità assoluta. L'ente datore di lavoro non è, pertanto, autorizzato a determinare il trattamento provvisorio di pensione per inabilità riconosciuta ai sensi dell'art. 2 comma 12 L. 335/95 (...). Il trattamento decorrerà dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro»;*
- l'art. 80, comma 3, della legge n. 388/2000;
- la circolare INPS n. 54/2016;
- il D. Lgs. n° 267/2000;
- il D. Lgs. n° 165/2001;
- il CCNL degli Enti Locali del 21/05/2018;
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

PROPONE

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono ripetute e trascritte:

1. **DI CORRISPONDERE** alxx dipendente **Omissis**, per i motivi esposti in narrativa, la somma complessiva di **€. 6.971,32** relativa all'indennità sostitutiva del preavviso così come previsto dall'art. 12 del CCNL 09/05/1996 del personale senza qualifica dirigenziale del comparto Regioni - Autonomie Locali e a **€. 3.012,41** a titolo di indennità per ferie maturate e non godute, tenendo conto della decurtazione stipendiale del **50%** per gg.114 e del 100% per gg 6, così disposto dall'art. 36 del CCNL 21/05/2018, come da prospetto di calcolo agli atti d'ufficio;
2. **DI DARE ATTO CHE:**
 - ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7/8/1990 n. 241 e s.m.i., per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto d'interesse, neppure potenziale, per il Responsabile del Procedimento, e per chi lo adotta;
 - ai sensi dell'art.12 comma 1 e 9 del CCNL 9 maggio 2006, spetta al dipendente in questione, l'indennità di preavviso, pari a quattro mensilità avendo maturato lo stesso un'anzianità di servizio oltre i dieci anni;
3. **ASSUMERE** regolare impegno della spesa derivante dal presente provvedimento, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 163, 183 e 250 del D. Lgs n. 267/2000, la somma complessiva di **€ 13.488,48**, così ripartito: **€ 12.639,86** a carico del codice *01.06.1.101* per *Compensi ed oneri* ed **€ 848,62** a carico del codice *01.06.1.102* per *IRAP*, del redigendo bilancio di previsione *2022/2024* in corrispondenza degli stanziamenti previsti per l'anno *2022*;
4. **DI NOTIFICARE** la seguente Determinazione Dirigenziale all'*I.N.P.S. Gestione Dipendenti Pubblici* – Sede di Trapani sia ai fini pensionistici, che con l'apposita modulistica per la corresponsione dell'Indennità di fine servizio, al dipendente, all'Ufficio Messi per la pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune per giorni 15 consecutivi ed agli Uffici interessati.

Il Responsabile del Procedimento:

F.to. Rag. Graziella Lorenzo

IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE

VISTA:

- la Determina Sindacale n° **32** del **31/08/2021**, con cui è stato conferito l'incarico di Responsabile della *IX* Direzione *Programmazione Finanziaria, Risorse Umane, Gestione delle Risorse e Patrimonio*, al Dott. *Andrea Antonino DI COMO*, e dei relativi sostituti ad interim in caso di assenza o impedimento fino alla data del **31/12/2022**;
- la proposta che precede;

ATTESA la propria competenza, ai sensi del vigente Statuto Comunale;

ATTESTANDO, contestualmente, l'insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi;

DETERMINA

DI ESPRIMERE per quanto concerne la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa il parere favorevole e attestare la non sussistenza di ipotesi di conflitti di interessi, neppure potenziale, per il Responsabile del Procedimento, e per chi lo adotta, ex D.P.R. n° 62/2013 e ss.mm.ii. del *Codice di Comportamento* del Comune di Castelvetrano (*Delib. G.M. nn° 256/2013 e 52/2017*);

DI APPROVARE la proposta sopra riportata che si intende integralmente trascritta.

Il Responsabile della Direzione

(F.to. Dott. Andrea Antonino DI COMO)